



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIANTI

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G – Distretto 13°

SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chianti, 24 – 00156 Roma

/ fax 06 41217716 - 06 41220434 – 06 4102622

www.icbelfortedelchianti.gov.it RMIC8EQ00G@istruzione.it pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DIDISCIPLINA



**[Approvato in data 24 giugno 2019 dal Consiglio d'Istituto,
con delibera n. 305]**

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone.

Fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni interpersonali, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

È coerente e funzionale al Piano triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto Comprensivo "Via Belforte del Chienti".

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007 e relativa nota del 31 luglio 2008) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo 2015 e relativo aggiornamento del 2017, della Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Pertanto il suddetto Regolamento prevede l'uso dello smartphone, del tablet o di altro dispositivo elettronico esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, su indicazione dei docenti, per favorire l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

A tal riguardo la scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche alle famiglie. .

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

ART. 1 - I DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento, peertutoring) tesi a promuoverne il successo formativo.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento(La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

ART. 2 - I DOVERI

Gli studenti hanno il dovere di:

- 1) essere puntuali e frequentare regolarmente le lezioni;
- 2) assolvere gli impegni di studio;
- 3) costruire relazioni positive con il capo d'Istituto, tutto il personale della scuola, i compagni e gli eventuali ospiti; aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da contribuire a conservare e ad incrementare il patrimonio della scuola, condividendo la responsabilità di rendere accogliente lo spazio in cui si trovano
- 4) osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.
- 5) Osservare disposizioni riguardo all'utilizzo di dispositivi tecnologici



ART. 3 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
5. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
6. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, tranne nei casi previsti dall'art. 4 comma 3.
7. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio di gradualità; esse tendono a creare uno spazio-tempo di riflessione per far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente.. Ad esso può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

ART. 4 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).
1. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
2. Tutto il personale della comunità scolastica è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
3. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, HANNO CARATTERE FINITO E NON CUMULABILE sono:
 - rimprovero verbale privato o in classe,
 - ammonizione scritta sul diario,
 - ammonizione scritta sul registro elettronico,
 - avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione
 - ritiro temporaneo di dispositivo elettronico (telefono tablet o PC)
 - **SOSPENSIONE DA VISITE E/O VIAGGI DI ISTRUZIONE**
 - sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 6 giorni, con obbligo di presenza a scuola,
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni,
 - allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni,
 - allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
 - esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
 - Per gli atti di bullismo e/o cyberbullismo e tutti le infrazioni che si configurano come possibili reati seguirà dovuta denuncia alle autorità competenti
4. Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori.
5. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni e da visite guidate e campo scuola o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe anche in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.
6. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere di una situazione di pericolo. Solo in questo caso se ne prevede l'annotazione nel fascicolo personale. (le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili)
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
8. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente scongiolino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
9. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
10. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la

sanzione sarà accompagnata o convertita dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di biblioteca, di pulizia dei locali, cura delle aree verdi, ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto Comprensivo "Via Belforte del Chienti, prevedendo la vigilanza da parte dei genitori degli alunni sanzionati.

11. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.
12. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un' ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
13. Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
14. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

ART. 5 – PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazionilievi:

1. il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul diario o sul registro [elettronico](#)
2. il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento sanzionatorio prende avvio con la **segnalazione da parte del docente** della mancanza commessa, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro elettronico- area studentee/o con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. il dirigente scolastico o il coordinatore di classe dà **comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia** dello studente, indicando gli addebiti contestati. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, **convoca il Consiglio di Classe** alla sola presenza dei docenti che procede poi alla comunicazione tempestiva del provvedimento ai rappresentanti dei genitori
4. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, avendo udito precedentemente lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti
6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare alla famiglia dell'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
7. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di cinque giorni il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per preparare il suo rientro nella scuola;

ART. 6 - IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art.7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.
2. L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso al Dirigente Scolastico per la comunicazione all'interessato.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.
4. Dato che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione (da nota 31 7 2008)

ART. 7 - ORGANI DI GARANZIA

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale.

1. L'*Organo di Garanzia interno* all'Istituto Comprensivo "Via Belforte del Chienti" è formato da:
 - il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
 - due docenti dell'Istituto Comprensivo designati dal Consiglio di Istituto;
 - due genitori eletti dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti, che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato) o di decadenza per perdita del requisito dieleggibilità.
3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anniscolastici.
4. L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.
5. Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.
6. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto Comprensivo in merito all'applicazione del presente Regolamento.
7. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.
8. Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.
9. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

Organo di garanzia regionale

1. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo odall'Amministrazione.
2. L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anniscolastici.

ART. 8 - PROCEDIMENTO PER I RICORSI

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni i genitori dello studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web.
2. Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione del suddetto regolamento.
3. Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli alunni del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia.
4. Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal dirigente scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto.

	Comportamenti che determinano mancanze disciplinari	Sanzione articolata progressivamente in relazione alla gravità e al ripetersi dei fatti	Competenza	Conseguenze
Frequenza non regolare	Assenze non giustificate e ritardo	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo riportato sul registro elettronico, avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione. - Dopo tre giorni il coordinatore comunica alla famiglia la mancata giustificazione - In caso di assenze reiterate non giustificata si convoca la famiglia - Se il comportamento è reiterato oltre 5 volte si convoca la famiglia da parte del dirigente - Segnalazione al dipartimento servizi educativi e scolastici (modulo segreteria) 	<p>Docente</p> <p>Dirigente</p>	<p>Sul giudizio di comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.</p>
	Superamento di 15 giorni consecutivi di assenza non giustificati			
Mancanza nell'assolvimento dei doveri scolastici	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo riportato sul registro elettronico, avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione. 	Docente	
	L'alunno risulta sprovvisto del materiale didattico necessario			
	L'alunno non fa firmare le comunicazioni che la scuola invia alla famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo riportato sul registro elettronico, avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione 	Docente	
	L'alunno non riporta firmata dai genitori nei tempi stabiliti la comunicazione della valutazione (orale o scritta)			
L'alunno porta a scuola e utilizza materiale non attinente all'attività didattica	<p>Consegna temporanea di tale materiale al docente</p> <p>Richiamo verbale, privato o in classe.</p> <p>Se la mancanza è ripetuta il materiale in oggetto viene ritirato e riconsegnato esclusivamente ai genitori.</p>	<p>Docente</p> <p>Se il comportamento è reiterato: Dirigente scolastico</p>		

<p>Mancanza di rispetto alle persone: verso il capo d'Istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni</p>	<p>L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in particolare quelle Didattiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, attività riparatoria. - richiamo scritto sul diario - richiamo riportato sul registro elettronico, avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione, sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, sospensione dalle lezioni, 	<p>Docente Se il comportamento è reiterato: - Dirigente scolastico, - Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p>	<p>Sul giudizio di comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, di norma senza determinarne l'insufficienza.</p>
	<p>L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del capo d'Istituto Comprensivo "Via Belforte del Chienti", dei docenti, del personale della scuola e dei compagni</p>	<p>In caso di mancanza grave e/o ripetuta è disposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, - la sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. 	<p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>Sul giudizio di comportamento secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti, determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali. Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.</p>
<p>Mancata osservanza delle norme di sicurezza</p>	<p>L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria persona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale, privato o in classe, richiamo scritto sul diario, - richiamo riportato sul registro elettronico, sospensione dalle lezioni, - allontanamento dalla comunità scolastica. - Farlo venire a prendere dai genitori 	<p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>Sul giudizio di comportamento</p>
<p>Mancata cura dell'ambiente, delle attrezzature e degli arredi</p>	<p>L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature della scuola o dei compagni insudiciandolo o danneggiandolo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo scritto sul registro elettronico, ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata, - coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico, - sospensione dalle lezioni, - allontanamento dalla comunità scolastica. 	<p>Dirigente scolastico Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni. Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>Sul giudizio di comportamento</p>
	<p>L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, insudiciandolo o danneggiandolo.</p>			
	<p>L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.</p>			

Altre violazioni	L'alunno fuma a scuola	Comunicazione scritta alla famiglia	Docente	Sul giudizio di comportamento
	L'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui	<ul style="list-style-type: none"> - Restituzione del materiale - Informazione alla famiglia - Sospensione dalle lezioni - Denuncia alle autorità competenti 	Dirigente scolastico; C.di Classe a maggioranza assoluta entro 15gg; C.d.I. oltre 15 gg	
	L'alunno falsifica la firma dei genitori	Nota sul registro, comunicazione scritta ai genitori e/o loro convocazione	Dirigente scolastico	



Mancanza	Provvedimento	Soggetti
L'alunno ha lo smartphone acceso (riceve chiamata/notifica di messaggio)	<ul style="list-style-type: none"> -Richiamo verbale -Segnalazione sul registro elettronico a cura del docente e trascritto sul diario dell'alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori. -Comunicazione immediata ai genitori per la convocazione con il docente interessato o Coordinatore di classe o Dirigente. -Previa comunicazione alla famiglia, dell'alunno/a sarà comunicata una sanzione disciplinare di sospensione fino a tre giorni anche con eventuale obbligo di frequenza 	Docente Docente / DS Docente/DS
Effettua telefonate e/o attività non consentita	<ul style="list-style-type: none"> -Comunicazione immediata ai genitori per la convocazione con il docente interessato o Coordinatore di classe o Dirigente. -Previa comunicazione alla famiglia, dell'alunno/a sarà comunicata una sanzione disciplinare di sospensione fino a tre giorni anche con eventuale obbligo di frequenza. 	Docente/ DS Consiglio di classe Docente/ DS Consiglio di classe
Utilizza il dispositivo (cellulare o tablet o pc) in modo improprio (non a scopi didattici) sia durante le attività didattiche curricolari che extra curricolari	<ul style="list-style-type: none"> -richiamo verbale -Segnalazione sul registro di classe a cura del docente -trascrizione sul diario dell'alunno/a con nota che sarà firmata dai genitori. -Ritiro temporaneo del dispositivo (consegnato in segreteria e successivamente ritirato dal genitore 	Docente
L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio anche di terzi.	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione fino a sette giorni con o senza obbligo di frequenza Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo. 	DS / Consiglio di classe / Consiglio di Istituto La violazione del diritto alla privacy, costituisce reato e comporta il pagamento di una sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007) e denuncia alle autorità competenti
Nei casi più gravi (sexting, cyberstalking, cyber bashing...)	<ul style="list-style-type: none"> Sospensione fino a quindici giorni con o senza obbligo di frequenza. Obbligo di rimozione del materiale dal proprio profilo. Sarà coinvolta la polizia postale o altra forza dell'ordine per ipotesi "Culpa in educando". 	DS / Consiglio di classe / Consiglio di Istituto